

TRIBUNALE

Sassari – Sezione civile, 13 novembre 2002, n. 1254

La norma di cui all'art. 60, comma 1, n. 7), del t.u. 267/2000, che dispone l'ineleggibilità del dipendente dell'ente, non distingue, a tal fine, tra lavoratori assunti a tempo determinato e assunti a tempo indeterminato.

Omissis.

È fondata e deve essere accolta la domanda introdotta in ricorso.

Per vero, alla data prevista della legge per la prestazione delle candidature (Elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di ...), la resistente ... versava nella posizione di dipendente dello stesso Comune di ..., essendo stata assunta nel precedente mese di marzo ed a tempo determinato (in un cantiere lavoro, con l'applicazione del contratto collettivo dell'edilizia: circostanza incontestata, come da controricorso).

Né deriva, in ragione del conflitto di interesse esistente tra la posizione di candidato e di dipendente, la situazione di ineleggibilità contestata in sede di convalida degli eletti e denunciata conseguentemente in ricorso. Siffatta ineleggibilità, seguentemente, deriva dalla diretta ed espressa previsione della legge, cui è da sussumere il caso in esame.

In particolare il D.lgs 18.8 2000, n. 267/2000 sancisce, al comma 1° n. 7 dell'art. 60, dall'ineleggibilità a «consigliere comunale dei dipendenti del comune della Provincia per i rispettivi consigli», precisando, al successivo co. III che «le cause di ineleggibilità previste ... non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni (per le cause contemplate dalla stessa norma) oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature» e che, tuttavia, (comma VIII°) «non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato», come nella fattispecie *da qua*.

Il chiaro ed univo dettato legislativo non distingue, dunque, ai fini della stessa ineleggibilità, tra i lavoratori assunti a tempo determinato ed indeterminato, contemplando, anzi, espressamente anche i primi tra i soggetti ineleggibili e chiarendo, peraltro ai soli fini dell'inquadramento lavorativo, il divieto di far ricorso al testé evocato istituto dell'aspettativa (comma VIII°, cit.).

Ne consegue l'accertamento della ricorrenza, nella specie, del requisito della ineleggibilità previsto dalla legge, ossia il rapporto di dipendenza del candidato suddetto con il Comune al momento della presentazione della candidatura.

Sul punto, secondo pacifica esegesia giurisprudenziale, occorre, infatti, avere riguardo ai dipendenti come tali dello stesso ente, a prescindere dalla natura dell'incarico (pubblico o privato) e dal correlato rapporto di lavoro (determinato o indeterminato, ovvero, ancora, dal concreto inquadramento presso lo stesso ente (in caso di eventuale distacco presso altro ente, rilevando l'aspetto genetico del rapporto di servizio), o infine, dalle diverse forme di reclutamento e selezione (con riferimento ai c.d. contratti di formazione e lavoro). Sotto il profilo teleologico, invero, ciò che eminentemente rileva ed il legislatore ha voluto preservare attraverso la prefata disciplina, è il carattere unitario (a fronte delle diverse caratteristiche e forme citate) della subordinazione del detto rapporto di servizio, con esclusione, pertanto, delle sole forme di lavoro autonomo.

Al riguardo, non assume rilevanza il parere espresso sul punto dal Ministero dell'Interno, come richiamato in controricorso, attese, sotto il profilo della valenza, la natura primaria e superiore della fonte di legge richiamata e, sotto il profilo ermetico, la univocità dei precetti in essa contenuti e summenzionati, che non possono essere superati da diverse e contrarie interpretazioni della stessa Amministrazione.

Neppure, nel merito, può procedersi ad una indagine sulla potenziale od effettiva *captatio benevolentiae*, non dovendosi accertare, ai presenti fini, la incidenza sulla libera determinazione della volontà dell'elettorato, derivante dal tipo del rapporto di lavoro concretamente instaurato con l'ente, bensì, soltanto, la circostanza, meno, dei requisiti negativi previsti in astratto dalla legge e determinanti, per la generalità dei casi ad essa sussumibili, la situazione di ineleggibilità.

Da ultimo, non assume rilevanza ed appare manifestamente infondata, l'eccezione subordinata di illegittimità costituzionale interposta da parte resistente (art. 60, 1° comma, n. 7 del Dlvo 267/2000, in combinato con l'art. 60, VIII° comma, in relazione agli artt. 3, 51 Cost.) attesa, *ex uno*, l'assenza della situazione concreta indicata (non essendo stato evocato l'istituto dell'aspettativa), *ex altero*, la diversità oggettiva e quindi, di scelta legislativa finalistica delle situazioni prefate, di rapporto indeterminato ed a termine, che determina, effettivamente, solo nel primo caso (rapporto indeterminato) il diritto alla conservazione del posto di lavoro, nei casi e secondo le

modalità previste dalla legge, attesa la differente natura di esso, non condizionata dalla prefissazione di un termine di scadenza del rapporto, non equiparabile, in quanto tale, al rapporto di lavoro a termine. Stante la diversità delle rispettive situazioni, non ricorre, pertanto, la eccepita disparità di trattamento.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e istanza reiette:

Dichiara la ineleggibilità alla carica di Consigliere, del Comune di ... di ... con ogni conseguenza di legge.

Omissis.